

progetto cofinanziato da



**FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo  
Specifico 2**



**Direzione Servizi Sociali**

**CAPITOLATO DI GARA**

Procedura negoziata sottosoglia a norma dell'art. 1 co. 2 lett. b) del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, da svolgersi con modalità telematica per l'affidamento dei servizi previsti dal progetto "LGNet 2: ON2 - Rete di Enti locali per una risposta rapida e servizi di inclusione veloci nelle aree urbane svantaggiate – OE" (Codice progetto: PROG-OE3846). Lotto 1 "Interventi per la presa in carico socio sanitaria mediante equipe itineranti e di pronta assistenza e di one stop shop ed Interventi di valorizzazione degli spazi e dei nodi di aggregazione presenti soprattutto nelle periferie" CIG 9590581DCC e Lotto 2 "Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza ed Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente, finalizzate a prevenire e contrastare conflitti sociali", CIG 95906262F2 - CUP: F81J22000740007

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato d'appalto disciplina la gestione dei servizi richiamati in oggetto, funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Progetto LGNet EA 2 - Codice progetto: PROG-OE3846. L'appalto è diviso in due lotti prestazionali:

Lotto 1 - "Interventi per la presa in carico socio sanitaria mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unità mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell'emergenza) presenti nel territorio del Comune di Firenze ed Interventi di valorizzazione degli spazi e dei nodi di aggregazione presenti soprattutto nelle periferie" - per il quale si prevede il coinvolgimento di almeno 80 cittadini di paesi terzi, presi in carico dai servizi di prossimità attivati, di cui 45 presi in carico dai servizi socio sanitari e 30 presi in carico dalle strutture di accoglienza.

Lotto 2 - "Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza ed Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente, finalizzate a prevenire e contrastare conflitti sociali" - per il quale si prevede il coinvolgimento di almeno 100 cittadini di Paesi Terzi che hanno beneficiato di percorsi di inclusione abitativa emergenziale, di cui 40 collocati in alloggi temporanei.

**Art. 2 – Destinatari dei servizi**

Sono destinatari degli interventi previsti da entrambi i lotti, i cittadini di paesi terzi, migranti, regolarmente soggiornanti nel territorio comunale, in situazioni di particolare vulnerabilità e disagio socio-economico createsi, in special modo, nelle zone periferiche dell'area urbana caratterizzata da una massiccia presenza di migranti e da un elevato rischio di degrado, marginalizzazione e conflitto sociale, rispetto ai quali attivare interventi personalizzati di presa in carico.

### **Art. 3 – Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi**

L'appalto decorre dalla data di affidamento del servizio indicata nella comunicazione di aggiudicazione sino al termine delle attività previsto nel cronoprogramma della domanda di ammissione a finanziamento, ossia il 15/01/2024, salvo eventuali proroghe o sospensioni.

### **Art. 4 – Organizzazione del servizio relativo al Lotto 1 – Prestazioni richieste**

E' prevista la realizzazione di interventi finalizzati alla tempestiva presa in carico socio-sanitaria delle situazioni di particolare vulnerabilità riscontrate in circostanze emergenziali nelle aree a rischio di marginalizzazione, mediante la creazione e il funzionamento di equipe multidisciplinari itineranti e di pronta assistenza (unità mobili di supporto) e di one stop shop per la presa in carico dell'emergenza.

Gli interventi previsti sono finalizzati alla conoscenza ed al monitoraggio circa la situazione della popolazione migrante in condizione di vulnerabilità, all'attivazione di canali di comunicazione, alla presa di contatto, alla mediazione tra destinatari e servizi, alla prevenzione delle situazioni di rischio.

Gli interventi sono altresì finalizzati alla costruzione di percorsi guidati di avvicinamento ai servizi, di accompagnamento alla presa in carico dei servizi nel caso di necessità, alla costruzione di percorsi d'inclusione sociale dei migranti, compresa, quando necessaria, la fase iniziale di accompagnamento a percorsi abitativi nei termini della pratica dell' Housing First ed Housing Led (se attuati), in una cornice di rispetto delle differenze culturali, ed in una prospettiva di riduzione dei rischi connessi alla situazione di disagio e di vulnerabilità. Gli obiettivi specifici cui mira il progetto sono ascrivibili a due ambiti principali (promozione della cittadinanza attiva ed inclusione sociale tramite l'accompagnamento ai servizi), gli interventi previsti per il presente lotto si declinano prevalentemente nelle seguenti prestazioni:

- a) Coordinamento di progetto;
- b) Elaborazione materiale informativo e campagne di promozione per migliorare l'accesso ai servizi territoriali;
- c) Interventi di valorizzazione degli spazi e dei nodi di aggregazione presenti soprattutto nelle periferie
- d) Attivazione unità di strada/sportelli itineranti di accesso ai servizi per promuovere una maggiore capillarità d'informazione e garantire prossimità territoriale alle aree maggiormente periferiche caratterizzate da degrado. L'intervento è articolato in uscite (per uno o due operatori) settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, per una media di circa 10 ore settimanali complessive al fine di monitorare la situazione di strada, attivare le prese di contatto, iniziare la mediazione ove necessaria. A seconda delle esigenze, nelle uscite settimanali, agli Operatori vengono affiancate figure professionali per eventuale supporto psico-legale o di mediazione culturale per un massimo di circa 100 ore per l'intera durata dall'Appalto;

### **Art. 5 – Organizzazione del servizio relativo al Lotto 2**

E' prevista la realizzazione di azioni tese a contrastare il disagio abitativo dei cittadini migranti in condizione di forte precarietà e marginalità, promuovendo interventi sperimentali per l'accoglienza in situazioni d'emergenza, anche in risposta all'aumento di segnalazioni e situazioni in cui è richiesta una presa in carico in riferimento al disagio socio-abitativo. Il servizio intende quindi fornire, in prima istanza un supporto specializzato nella presa in carico di migranti vulnerabili e a rischio esclusione, proponendo interventi e risorse aggiuntive rispetto a quanto già attivato dal Servizio Sociale

Professionale anche col fine di favorire un positivo inserimento nella comunità locale e rafforzare le competenze e le risorse necessarie per consolidare percorsi di autonomia dei migranti. In particolare, gli interventi previsti per il presente lotto si declinano prevalentemente nelle seguenti prestazioni:

- a) Coordinamento di progetto;
- b) Presa in carico, a seguito di segnalazione dei Servizi Sociali del Comune, anche per soggetti beneficiari intercettati durante l'attività del Lotto 1;
- c) Interventi di accompagnamento/sostegno dei/ai beneficiari finalizzato alla costruzione di percorsi personalizzati di inclusione ed autonomia (principalmente abitativa), tra cui:
  - Accompagnamento ai servizi di base;
  - Orientamento al lavoro e rafforzamento competenze;
  - Proposta di soluzioni alloggiative temporanee di diverso grado, comprese soluzioni abitative di transizione, anche tramite co-housing e condivisione di spazi comuni;
  - Attività di mediazione tra i beneficiari al fine di una maggiore condivisione delle regole in caso di soluzioni di co-abitazione;
  - Supporto ai beneficiari nella gestione autonoma degli alloggi;
- d) Interventi per la costruzione di relazioni con la rete territoriale (di accoglienza);
- e) Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunità residente, finalizzate a prevenire e contrastare conflitti sociali

È altresì prevista, per l'intera durata del servizio, la somma complessiva di € 133.270,50, destinata all'attivazione da parte dell'impresa appaltatrice di misure emergenziali temporanee di sostegno diretto e accompagnamento all'autonomia (principalmente abitativa), in favore delle singole persone o dei nuclei destinatari in difficoltà nell'affrontare spese per il mantenimento o la promozione dell'autonomia, secondo un progetto condiviso con i servizi sociali.

Gli alloggi saranno individuati tra immobili nella disponibilità dell'Amministrazione, eventualmente dei soggetti gestori e/o ricorrendo al mercato. La durata e la modalità dell'accoglienza presso gli alloggi di transizione sarà concordata con l'assistente sociale di riferimento per il caso. Il contributo destinato all'autonomia sarà erogato secondo i criteri e le modalità stabilite dal Servizio Sociale e in linea con i progetti individualizzati relativi ai singoli beneficiari.

Il servizio si svolgerà in stretto collegamento con i Servizi Sociali del Comune.

#### **Art. 6 - Figure professionali**

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'affidatario dovrà garantire almeno la presenza delle seguenti figure professionali:

<i>Figure professionali Lotto 1</i>
<b>Coordinatore/Responsabile</b> ( <i>referente organizzativo del soggetto affidatario</i> ) con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato.
<b>Operatori sociali</b> con formazione ed esperienza comprovata nell'accompagnamento/inserimento sociale per la realizzazione degli interventi itineranti e di sportello.
<b>Figure professionali</b> da affiancare agli operatori allo scopo di offrire sostegno psico-legale.
<b>Mediatori culturali</b> con formazione e comprovata esperienza per facilitare gli incontri con i beneficiari.

L'equipe multidisciplinare e/o itinerante di cui sopra è da intendersi come un gruppo di lavoro/intervento composto, in maniera variabile, dalle figure professionali ricomprese nella tabella soprastante, cui partecipa un assistente sociale del Comune di Firenze.

<i>Figure professionali Lotto 2</i>
<b>Coordinatore/responsabile</b> ( <i>referente organizzativo del soggetto affidatario</i> ) con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato
<b>Assistente Sociale</b> con esperienza nella gestione dei servizi oggetto del lotto ed il compito di valutare eventuali situazioni meritevoli di una eventuale presa in carico.
<b>Operatore/i sociali e/o Educatori professionali</b> con il compito di favorire l'inclusione sociale, l'orientamento legale e l'orientamento/inserimento lavorativo, tramite la costruzione di percorsi individualizzati di inclusione/autonomia abitativa, come supporti e strumenti di empowerment funzionali all'inserimento abitativo.
<b>Mediatori culturali</b> con formazione e comprovata esperienza per facilitare gli incontri con i beneficiari.

Al soggetto affidatario è richiesto di:

- garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, anche con interventi specifici di formazione;
- garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali;

Il numero e la presenza degli operatori adibiti devono essere adeguati in rapporto ai percorsi di accompagnamento da attivare nei confronti dei beneficiari intercettati.

Devono essere assicurate le necessarie forme di flessibilità nell'assetto organizzativo e nell'impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto del numero e della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie di beneficiari.

A tutti gli operatori impiegati nella realizzazione delle attività previste dal progetto è richiesta la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto.

Agli operatori sono richieste, oltre alle competenze specifiche previste dal proprio profilo professionale, disponibilità al lavoro in equipe, conoscenza delle caratteristiche dell'utenza specifica, capacità di porsi in relazione con gli utenti secondo una relazione di aiuto, capacità di muoversi all'interno di una rete territoriale.

In caso di assenza a qualunque titolo, degli operatori, anche temporanea o di breve durata, il gestore deve assicurarne la sostituzione in maniera tempestiva, con personale di pari livello, qualifica e analoghi requisiti.

#### **Art. 7 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento**

L'importo complessivo, per l'intera durata dell'appalto, dell'appalto, IVA inclusa (se dovuta), è pari a € **323.500,00**, suddiviso in € 22.100,00 per il Lotto 1 ed € 301.400,00 per il Lotto 2. Per il Lotto 2, l'importo dell'appalto è così suddiviso:

- i. € 160.000,00 IVA inclusa, se dovuta, quale quota relativa alla componente servizi, costi generali ed utile di impresa (componente soggetta a ribasso);
- ii. € 134.346,80 quale quota stanziata per le misure in favore dei beneficiari delle misure di accompagnamento all'autonomia (componente fuori campo IVA e non soggetta a ribasso);
- iii. € 7.053,21 IVA inclusa, corrispondente al 5% del valore delle misure di cui alla lettera b), quale corrispettivo massimo per l'attività organizzativa e gestionale connessa all'attivazione delle misure stesse (componente non soggetta a ribasso).

Le imprese aggiudicatrici dei singoli lotti di cui è composto l'appalto sono tenute a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con detto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto), nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività previste. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune di Firenze.

L'importo sarà erogato a cadenza trimestrale a seguito della verifica da parte del RUP della regolare esecuzione del servizio richiesto, in ragione delle prestazioni effettivamente erogate se in linea con le previsioni di ammissibilità delle spese del fondo FAMI.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione dei seguenti documenti contabili:

1. per il Lotto 1:
  - a. Fattura pari all'importo su base trimestrale (oltre IVA, se dovuta) della quota di corrispettivo;
2. per il Lotto 2:
  - a. Fattura pari all'importo su base trimestrale (oltre IVA, se dovuta) della quota di corrispettivo di cui alla suddetta lettera i);
  - b. Nota di debito trimestrale fuori campo IVA per il rimborso dell'importo complessivo delle spese sostenute per le misure di cui alla lettera ii) effettivamente attivate in attuazione dei relativi progetti condivisi con i servizi sociali;
  - c. Fattura trimestrale pari al 5% (oltre IVA, se dovuta), dell'importo della nota di debito di cui al punto precedente, quale corrispettivo per l'attività organizzativa e gestionale connessa all'attivazione delle relative misure.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice Cig;
- CUP, Codice Univoco Progetto;
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del

“Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.

#### **Art. 9 - Cartella Personale**

Per ciascun beneficiario deve essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella personale, ove dovrà essere raccolta tutta la documentazione ed i servizi erogati in suo favore. La cartella deve, altresì contenente l'eventuale documentazione sanitaria prodotta dall'utente o dal servizio di riferimento in sede di verifica. Nel periodo di vigenza del contratto, il gestore s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale anche in formato elettronico.

#### **Art. 10 - Vincoli organizzativi**

I Servizi oggetto del presente capitolato devono essere organizzati, riferendosi ai singoli lotti, in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. Il soggetto aggiudicatario del singolo lotto deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze. I suddetti servizi potranno essere ridotti o temporaneamente sospesi, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio.

#### **Art. 11 - Report attività svolte**

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario trasmette alla Direzione Servizi Sociali, entro un mese dalla chiusura del progetto, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse (nei tempi e nei modi concordati in sede di esecuzione del contratto), un report dell'attività svolta in cui deve riportare le seguenti informazioni:

- i dati relativi ai beneficiari presi in carico nel periodo di riferimento (in cui siano riportati: il numero dei beneficiari contattati e presi in carico, le consulenze prestate, i progetti elaborati, i risultati raggiunti, i paesi di provenienza dei beneficiari);
- gli esiti dei progetti individuali di presa in carico elaborati;
- in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano la migliore valutazione dell'intervento.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento dei servizi, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

#### **Art. 12 – I Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità**

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:

- a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto affidatario ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, la Direzione Servizi Sociali predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:

- E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il soggetto affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione

necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito verbale. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d'esecuzione, dipendente del comune.

- È facoltà del comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

### **Art. 13 - Modifiche del contratto e opzioni**

Le modifiche alla durata ovvero all'ammontare delle prestazioni previste dal contratto, in corso di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, potranno essere autorizzate dal R.U.P., in caso di presenza di copertura finanziaria, anche derivante da finanziamenti integrativi della stessa natura, nei seguenti casi:

- **(opzione di aumento delle prestazioni)** ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario incrementare il numero degli interventi di cui al connesso capitolato, agli stessi patti e condizioni determinati in sede di aggiudicazione e senza altre modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto, a causa del corrispondente aumento dei beneficiari dei servizi o dell'allungamento degli orari diurni/notturni dei servizi. Il valore dell'incremento delle prestazioni richiesto non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo del 20 per cento dell'importo contrattuale iniziale, per un valore stimato di € 64.700,00 Iva inclusa se dovuta. Tale importo è computato ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto;
- **(quinto d'obbligo)** qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni rese, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze imprevedibili e sopravvenute che consentono alla stazione appaltante lo "jus variandi" ossia il potere di modificare unilateralmente il rapporto contrattuale possono ricondursi all'aumento degli interventi personalizzati a favore dei beneficiari dovuti a mutamenti di contesto che possono determinare un incremento delle prestazioni non facilmente programmabile o prevedibile (come ad es. successo nei periodi di pandemia da Covid 19). Tale prestazione aggiuntiva non è computata ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto sottraendosi, di conseguenza, alla previsione di cui all'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sent. N. 284 del 10/0272020);
- **(proroga tecnica)** la durata del contratto potrà essere estesa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, per un periodo massimo di mesi 2. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore stimato di tale opzione è di € 53.916,67 IVA inclusa se ed in quanto dovuta. Tale importo è computato ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto.

Considerata suddette possibilità il valore complessivo stimato dell'appalto è € 729.158,73 IVA esclusa (calcolato a partire dai valori sopra riportati, comprensivi di Iva, considerando l'aliquota minima applicabile dai concorrenti ammessi alla fase di invito, ossia il 5%)

- 1) **(Revisione dei prezzi)** La revisione dei prezzi è effettuabile solo in occasione dell'eventuale rinnovo dell'appalto. Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, la revisione dei prezzi terrà conto, per le sole voci di costo relative al personale e limitatamente ai relativi monti ore previsti dal presente capitolato, delle variazioni di costo del lavoro derivanti da eventuale rinnovo del C.C.N.L. di categoria o da intervenuto scatto retributivo previsto nell'ambito di un CCNL previgente. Per le voci diverse dalla manodopera la revisione dei prezzi potrà essere effettuata nei limiti della variazione dell'indice ISTAT – FOI riferito ai 12 mesi precedenti. Si noti che la portata di tale revisione non è al momento quantificabile in modo

esatto, in quanto dipendente da eventuale rinnovo contrattuale per le categorie interessate. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di riconoscere una revisione dei prezzi nei limiti del budget assegnato al progetto dal Ministero.

#### **Art. 14 – Sospensione delle prestazioni**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica, ovvero per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di blocco totale delle attività determinato da disposizioni governative). Se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

La sospensione delle prestazioni è obbligatoria nel caso in cui nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sia in corso un procedimento penale per i reati di cui i reati previsti dall'art. 80, comma 1 del Codice e per i reati contro le minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall'art.3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, n. 94 fino a sentenza definitiva di assoluzione.

La sospensione delle prestazioni è obbligatoria anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o procedimento penale per i già menzionati reati commessi dal personale, compreso quello volontario, che sia a contatto con i minori, fatta salva l'ipotesi che il personale coinvolto non venga allontanato dalla struttura ovvero adibito a mansioni che non comportano il diretto contatto con i minori.

#### **Art. 15 - Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario**

Il soggetto affidatario si obbliga:

- a) a tenere indenne il Comune di Firenze da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- b) a rispettare gli standard qualitativi del servizio;
- c) ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato con diligenza;
- d) a comunicare al Comune, su richiesta del responsabile unico del procedimento, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- e) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- f) a adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;



g) a conoscere e rispettare, in caso di affidamento, i contenuti del “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - versione aggiornata al giugno 2022”;

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o materiali che risultassero causati per responsabilità dell'aggiudicatario medesimo o dei richiedenti protezione, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da non corretto espletamento dei servizi di cui al presente capitolato e/o utilizzo dei beni mobili e immobili assegnati. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

#### **Art. 16 - Personale**

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali indicate all'art. 7 secondo l'inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell'aggiudicatario.

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

Il soggetto affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

#### **Art. 18 – Responsabilità in materia di sicurezza**

Il gestore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'affidatario sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- iv. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
- v. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

#### **Art. 19 - Polizze assicurative**

Il soggetto aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze e di ogni indennizzo.

In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione dei presenti servizi, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza:

- deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.500.000,00 “unico”; max RCO con € 2.500.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell’attività;
- deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell’attività;
- deve prevedere l’estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all’attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all’Inail, perché già assicurati nell’ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- deve essere inserita l’estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii..

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.

Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al Comune di Firenze, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all’incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

Il gestore deve stipulare le polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all’azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dei dipendenti per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.

#### **Art. 20 - Comunicazioni**

Il soggetto affidatario ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’Amministrazione e/o

rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

#### **Art. 21 – Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Comune e quello del gestore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico del Comune, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **Art. 22 – Esecuzione anticipata del contratto.**

Nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e della relativa stipula del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione 11/09/2020 n. 120, l'esecuzione anticipata del contratto. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare al gestore l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 36 mesi. Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

#### **Art. 23 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente capitolato - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti".

#### **Art. 24 – Protocollo di legalità. Dichiarazioni del Gestore**

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'affidatario si impegna:

##### *Clausola n. 1*

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

#### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

#### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. L'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

### **Art. 25 – Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali**

I servizi oggetto del contratto devono essere eseguiti secondo le modalità nella stessa indicate. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente contratto, il comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al gestore inadempiente, le seguenti penali:

#### **Tabella: Casi di inadempienza**

<b>INADEMPIENZA</b>	<b>PENALITÀ in euro</b>
Mancata sostituzione degli operatori per oltre 24 ore successive all'evento (in caso di assenza o dimissioni)	€ 500,00
Mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal RUP o al Direttore dell'esecuzione del contratto sull'esecuzione del servizio in caso di anomalie nell'esecuzione delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo immotivato)	€ 150,00
Mancata tenuta o aggiornamento della documentazione obbligatoria	€ 250,00
Mancata o difforme erogazione dei servizi minimi previsti	€ 500,00
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di personale (per ogni violazione)	€ 500,00
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di privacy (per ogni violazione)	€ 500,00
Violazione di una delle disposizioni previste in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (per ogni violazione)	€ 500,00
Mancato stipula o rinnovo delle polizze di assicurazione (per ogni giorno di ritardo)	€ 500,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il comune, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

#### **Art. 26 – Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Firenze intenderà risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
- b) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.
- c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
  - la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
  - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
- f) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze.
- g) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
- h) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- i) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- j) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- k) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- l) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- m) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 80 del Codice.

- n) Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- o) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
- p) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto.
- q) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
- r) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
- s) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art. 105 del Codice;
- t) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- u) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali.
- v) La perdita d'iscrizione all'Albo delle associazioni di volontariato e di promozione Sociale.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

#### **Art. 27 – Recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

#### **Art. 28 – Recesso dal contratto da parte dell'affidatario.**

In caso il Gestore receda anticipatamente dal contratto, il Comune, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Il Comune conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

#### **Art. 29 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione**

Il comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del gestore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo

108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolta di pieno diritto il contratto.

#### **Art. 30 – Assoggettamenti fiscali**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

#### **Art. 31 - Cessione del credito.**

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

#### **Art. 32 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 33 - Definizione delle controversie**

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 34 - Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice civile e nei regolamenti dell'Ente. L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

#### **Art. 35 – Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento e nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679

Il RUP  
Dott. Raffaele Uccello  
Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo